

Spett.le Comune di MODICA

Via Principe Di Napoli

97015 -MODICA (RG)

Pec: *protocollo.comune.modica@pec.it*

Roma 11/08/2023

Oggetto: Precisazione in merito a diritti di segreteria/istruttoria richiesti relativamente ad impianti di telecomunicazione, in riferimento alla richiesta riguardante **ISTANZA UNICA, ai sensi ex, art 43** (ex art 86 D.lgvo 259/039), **art 44** (ex art 87 d.lgvo 259/03), **art 49** (ex art 88 D.lgvo 259/03) del **D.lgvo 259/03 per come modificato dal D.lgvo 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO , e dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 art Art. 7-septies, e come modificato dall'art. 18 co. 5 lett. a punto 2 bis) della legge n. 41 del 2023**, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di MODICA, VIA CAITINA, 78 IDENTIFICATO AL NCT AL Fg 97 P.ella 503

La Soc. **Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A.** con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606 in persona del Dott. Tommaso Pariota, C.F. PRTTMS60A24F839I nato a NAPOLI IL 24/01/1960 in forza di procura rilasciata dal notaio Sandra De Franchis di Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

Con la presente la INWIT S.p.A ribadisce l' illegittimità della richiesta di oneri, la richiesta risulta infatti in contrasto con la disciplina introdotta la normativa statale di settore prevista dal D.lgs. 259/03 ("Codice") che – in qualità di disciplina speciale e come tale prevalente su eventuali disposizioni concorrenti e/o in contrasto con essa - prescrive all'art. 54 il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di imporre nei procedimenti per l'installazione e/o modifica di impianti di reti e servizi di comunicazione elettronica oneri

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano

Tel. +39 02 54106032

adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle

Imprese di Milano 08936640963

Numero REA MI 2057238

Capitale Sociale € 600.000.000,00

diversi da quelli stabiliti nel Codice, con espressa esclusione di ogni altro onere comunque denominato o per qualunque ragione o titolo richiesto^[1].

Il Codice dispone dunque un chiaro divieto per le Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri - per qualsivoglia titolo - diversi da quelli espressamente previsti nel D.lgs. n. 259/2003. Per questo, la stessa giurisprudenza ha innumerevoli volte affermato l'illegittimità di richieste indirizzate agli Operatori aventi ad oggetto l'imposizione di oneri diversi da quelli previsti dal Codice, inclusa l'imposizione di diritti di segreteria e/o diritti istruttori connessi allo svolgimento dei procedimenti per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni (ex multis: Cons. Stato, sez. I, parere n. 1562 del 12/10/2020; Cons. Stato, sez. I, parere n. 2843/19; TAR Liguria, sez. II, sent. n. 1018/21).


La disciplina contenuta all'articolo 54 è infatti espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli Operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio sull'intero territorio nazionale.

La Determinazione di questa rispettabile Amministrazione e ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o collegato, antecedente o conseguente, appare dunque presentare profili di illegittimità nella misura in cui consente all'Amministrazione di imporre agli Operatori oneri o tariffe non dovuti e/o di prevedere l'adeguamento dei medesimi in funzione degli indici ISTAT.

In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono si richiede di conseguenza l'abolizione delle tariffe applicate per l'istruttoria delle pratiche aventi ad oggetto la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica, atteso il palese contrasto con quanto sancito dall'art. 54 D.lgs. 259/03.

Distinti saluti.

INWIT S.p.A.

Pariota Tommaso
Soc. INWIT S.p.A.
Dr. Tommaso Pariota


^[1] L'art. 54 del Codice recita che: "Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti [...] oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12".

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano

Tel. +39 02 54106032

adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle

Imprese di Milano 08936640963

Numero REA MI 2057238

Capitale Sociale € 600.000.000,00